



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 13.02.2023

Info/29.23/RIFIUTI TESSILI/INTERPELLO MASE: no al deposito temporaneo nei punti vendita prima del Decreto EPR sul settore tessile

RIFIUTI TESSILI
RISPOSTA MASE AD INTERPELLO SU DEPOSITO PRESSO PUNTO VENDITA

Facciamo seguito all'informativa sotto riportata sullo **schema di decreto per l'istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa** (v. Allegato 1) per aggiungere qualche notizia in più in merito alla gestione dei rifiuti tessili, di interesse in particolare dei gestori del servizio pubblico integrato o soggetti che intendono gestire, in accordo con gli Enti d'Ambito, un sistema collettivo (consorzi) di raccolta di tali rifiuti presso i produttori

Si ricorda che regime di **responsabilità estesa prevede che il produttore si faccia carico “del finanziamento e della organizzazione della raccolta, dell'avvio a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti tessili”**.

Il produttore potrà adempiere agli obblighi **mediante la costituzione di un sistema di gestione “in forma collettiva o individuale”**, per realizzare una “capillare rete di raccolta dei rifiuti tessili sul tutto il territorio nazionale”, **attraverso i sistemi di gestione e in accordo con gli Enti d'ambito**, prevedendo il versamento di un “contributo ambientale” che “non dovrà superare i costi necessari per fornire il servizio di gestione dei rifiuti in modo efficiente e dovrà favorire l'innovazione orientata verso modelli di economia circolare”.

Con la presente si informa che il **MASE (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica)**, in risposta ad una istanza di interpello, **ha chiarito che il deposito preliminare dei rifiuti tessili nei punti vendita potrà essere svolto esclusivamente dai soggetti che chiederanno il riconoscimento del proprio sistema e solamente dopo che il decreto sulla responsabilità estesa del produttore per il tessile, di cui è stata pubblicato recentemente lo schema, sarà pienamente operativo.**

La risposta è stata sollecitata dalla richiesta al Ministero dell'Ambiente di fornire conferma in merito alla possibilità da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, che si propongono di organizzare e finanziare attività di raccolta differenziata e avvio a recupero di rifiuti tessili,

di intraprendere iniziative di raccolta della medesima tipologia di rifiuti presso i punti vendita, ai sensi dell'articolo **185-bis** ("*Deposito temporaneo prima della raccolta*") del D.Lgs. 152/2006, al fine di avviarli prioritariamente ad operazioni di riciclaggio e recupero. Veniva inoltre richiesto di specificare le eventuali condizioni necessarie per poter svolgere tale attività.

Sempre nella risposta il MASE ha chiarito che la frase "*anche di tipo volontario*" riportata all'articolo 185-bis, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, va intesa come la possibilità di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta per quei soggetti che, **in presenza di un regime di responsabilità estesa del produttore** (con i suoi relativi obblighi e responsabilità per tutti i soggetti della filiera), sono in attesa di ottenere apposito provvedimento di riconoscimento. È pertanto necessaria l'approvazione del regolamento sulla responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, al momento non ancora emanato.

La risposta conclude quindi che, **finché non sarà in vigore tale regolamento, il deposito prima della raccolta non potrà essere effettuato presso i punti vendita dei distributori.**

Per maggiori informazioni si allega la risposta all'interpello.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org